

n. 5257



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE AI BENI CULTURALI AMBIENTALI E DELLA P.I.

- 1 -

VISTO lo statuto della Regione Siciliana;
 VISTO il D.P.R. del 30/08/1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio antichità e belle arti;

VISTA la Legge Regionale n. 30 del 10/08/1977;

VISTA la Legge 01/06/1939 n. 1089 sulla tutela delle cose d'interesse artistico e storico;

VISTA la Legge 01/03/1975 n. 44;

VISTA la relazione tecnica della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Ragusa pervenuta con nota n.

CONSIDERATO che l'immobile costituito dal palazzo Schininà sito a Ragusa all'angolo fra le vie Roma e Ferrari e confinante con il palazzo del Vescovado ed individuato in Catasto al foglio n. 265, particelle nn. 1790-1803-1839 di proprietà delle ditte:

 riveste notevole interesse storico-artistico ai sensi della Legge n. 1089 del 01/06/1939 perchè costituisce un tipico esempio di architettura barocca iblea.

Compositivamente è parte integrante del complesso edilizio del Vescovado e con esso costituisce un "unicum stilistico". Originariamente, infatti, la proprietà dell'edificio era unica come rivela, d'altronde, lo stile architettonico dei balconi, delle modanature, degli elementi decorativi, in tutto identici a quelli dell'attiguo palazzo. Infatti l'edificio fu donato alla chiesa di S. Giovanni nel 1947 dalla marchesa Carlotta Schininà di sant' Elia.

L'epoca della costruzione può farsi risalire a subito dopo il terremoto del 1693, quando parte dei cittadini di Ibla decisero di salire al piano di c\da Patio per costruire la nuova città con



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE AI BENI CULTURALI AMBIENTALI E DELLA P.I.

- 2 -

uno schema viario a maglie ortogonali.

Su via Roma palazzo Schininà costituisce circa la metà della facciata del complesso del Vescovado, dal civico n. 113 al n.121.

Il portone d'ingresso, identico a quello del Seminario, e i due locali attigui, a destra e a sinistra, sono coperti da un'ampia terrazza delimitata da colonnine in calcare, sormontate da vasi in terracotta, e con interposte ringhiere in ferro; particolarità tipologica, questa, poco presente nei palazzi storici di Ragusa superiore. Dal portone si accede ad un cortile interno con pavimentazione in basole di calcare dal quale si diparte un'ampia scalinata in pietra pece, in parte scoperta ed in parte con copertura a volta (sottostante al terrazzo), che conduce al piano superiore.

Il prospetto laterale su via Ferrari è di semplice fattura.

Sull'ampio terrazzo si affacciano alcuni degli ambienti della prima elevazione, le cui aperture centrali sono caratterizzate da un triplice motivo ad arco che viene ripreso, con forme più semplici e balaustra centrale, nella sopraelevazione realizzata in epoca successiva. Una lapide sulla facciata ricorda che, nell'edificio, nacque nel 1844 suor Maria Schininà, beatificata da papa Paolo II nel 1990.

RILEVATO che gli accertamenti tecnici condotti dalla competente Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa forniscono, di per sé, elementi sufficienti a giustificare l'imposizione del vincolo sul predetto edificio;

RITENUTO che nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre all'imposizione del vincolo di cui alla Legge 01/06/1939 n. 1089 l'edificio sopra citato, in conformità della proposta della Soprintendenza ai Beni Culturali di Ragusa;

RITENUTA la propria competenza;

DECRETA

art.1) Il palazzo Schininà sito a Ragusa all'angolo fra le vie Roma e Ferrari e confinante con il palazzo





REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE AI BENI CULTURALI AMBIENTALI E DELLA P.I.

- 3 -

del Vescovado e individuato in Catasto al foglio n. 265, particelle nn. 1790-1803-1839, campito in rosso nell'allegata planimetria che è parte integrante del presente provvedimento, per le considerazioni espresse in premessa è dichiarato di importante interesse storico-artistico ai sensi e per gli effetti degli art. 1 e 3 della Legge 01/06/1939 n. 1089 e viene, quindi, sottoposto alle prescrizioni di tutela contenute nella stessa Legge.

- art. 2) In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento ai privati e a chiunque ne abbia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, è fatto in particolare divieto di demolire, modificare o restaurare l'immobile di cui al precedente art.1 senza l'autorizzazione prescritta dal combinato disposto degli artt.11 e 12 della Legge 1089 citata. Soltanto nel caso di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori, indispensabili per evitare danni notevoli all'immobile sottoposto a vincolo, purchè ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati, nel più breve tempo, i progetti definitivi per l'approvazione.
- art.3) Per quanto altro non espressamente contemplato nel presente Decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nella summenzionata Legge n. 1089 del 10/06/1939 e nelle successive modificazioni.
- art.4) A cura della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa il presente decreto sarà notificato a mezzo del messo comunale e, ove non possibile, nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile agli aventi diritto:

Esso sarà quindi trascritto, a cura della medesima Soprintendenza presso la Conservatoria



n.



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA


L'ASSESSORE AI BENI CULTURALI AMBIENTALI E DELLA P.I.

- 4 -

dei Registri Immobiliari di Ragusa per gli
effetti di cui al 2° comma dell'art.2 della
citata Legge 01/06/1939 n. 1089.

Palermo, li

19 FEB. 1994



L'ASSESSORE

Not

